BVGer D-5337/2010 vom 25. August 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-08-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5337_2010

FR: TAF D-5337/2010 du 25 août 2010

IT: TAF D-5337/2010 del 25 agosto 2010

Regeste

Asilo (altro)

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], nonché art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 2

Il Tribunale è competente per statuire nei casi di domande di restituzione dei termini nelle fattispecie che rientrano nella sua giurisdizione (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, S. 233).

E. 3.1

La restituzione per l'inosservanza di un termine (stabilito dalla legge o dall'autorità) può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata nei trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento. Entro lo stesso termine deve altresì essere compiuto l'atto omesso (art. 24 cpv. 1 PA). Le tre suddette condizioni devono realizzarsi in modo cumulativo. La prova del rispetto di tali condizioni incombe al ricorrente.

E. 3.2

Nel caso concreto, è da considerare in favore del ricorrente che l'atto omesso, ovvero il pagamento dell'anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, così come la domanda di restituzione del termine, sono stati inoltrati entro il termine legale di trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento, malgrado la natura di quest'ultimo e malgrado il ricorrente non abbia potuto specificarne il termine di cessasione. Pertanto, ne consegue che detta domanda è ricevibile.

E. 3.3

Un impedimento è considerato senza colpa quando un ricorrente o il suo rappresentante non è oggettivamente in grado d'osservare il termine fissato sia per causa di forza maggiore sia a seguito di grave malattia contratta improvvisamente poco prima dello spirare del termine, nella misura in cui né il ricorrente né il suo patrocinatore potevano agire od incaricare un

rappresentante (DTF 119 II 87 consid. 2a). In altri termini, non basta che il ricorrente medesimo sia stato impedito d'agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo inoltre essere pure stato impossibilitato di incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari. La giurisprudenza in materia di restituzione dei termini è molto restrittiva (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, p. 267, n. 2.2.6.7). Non appena sia esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi ad un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA.

E. 3.4

Nel caso di specie, il Tribunale osserva che i ricorrenti non ha fatto valere, ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, motivo alcuno, non imputabile a propria colpa, che avrebbe impedito loro dall'agire entro il termine di 15 giorni, stabilito conformemente alla prassi del Tribunale dal Giudice istruttore con decisione incidentale del 9 giugno 2010, ritenuto che quest'ultima è stata notificata ai ricorrenti l'11 giugno 2010 e il termine di pagamento scadeva il 25 giugno 2010 [cfr. risultanze processuali; incarto D-[...]). Infatti, l'assenza delle necessarie risorse finanziarie per ottemperare al pagamento dell'anticipo richiesto, rispettivamente la necessità di usufruire di più tempo per raccogliere la somma richiesta - peraltro nemmeno comprovate - non rientrano nella suesposta definizione di impedimento senza colpa suscettibile di ammettere la restituzione del termine. D'altronde, la richiesta di restituzione del termine, fondata su una tale motivazione, rasenta l'abuso processuale, ritenuto che ai ricorrenti non poteva in buona fede sfuggire il fatto che essa non avrebbe avuto alcun esito favorevole, allorquando nella decisione incidentale del 9 giugno 2010 era già stato loro espressamente indicato che l'indigenza non costituisce un motivo particolare per rinunciare alla richiesta di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, rispettivamente che una nuova domanda d'assistenza giudiziaria - o una d'esenzione dall'anticipo spese, di riduzione o versamento rateale del medesimo o di proroga del termine di versamento - sarebbe stata scartata senza assegnazione d'alcun termine di grazia ed il ricorso dichiarato irricevibile.

E. 3.5

Per conseguenza, la richiesta di restituzione del termine è respinta in assenza di un ostacolo oggettivo che avrebbe impedito, senza colpa, ai ricorrenti d'agire in tempo utile.

E. 4.1

In considerazione di quanto precede, il pagamento dell'anticipo di CHF 600.- effettuato il 19 luglio 2010 dai ricorrenti è tardivo e pertanto inammissibile. Di conseguenza, i ricorrenti hanno diritto alla restituzione della citata somma.

E. 4.2

Tuttavia, visto l'esito della procedura, ovvero la soccombenza dei ricorrenti nella presente procedura di restituzione del termine, le spese processuali di CHF 600.- devono essere poste a carico dei medesimi (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 4.3

Di conseguenza, le spese processuali di CHF 600.- sono computate con il pagamento della medesima somma già effettuato dai ricorrenti in data 19 luglio 2010. (dispositivo alla

pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.